



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del **- 4 MAR. 2015** Deliberazione N. **157**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **- 4 MAR. 2015**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente  
Sig. **LUCIANO D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

1.	<b>DI MATTEO</b>	6.	<b>PAOLUCCI</b>
2.	<b>LOLLI</b>	7.	<b>PEPE</b>
3.		8.	
4.	<b>MAZZOCCA</b>	9.	<b>SCLOCCO</b>
5.		10.	

Svolge le funzioni di Segretario **Franco La Civita**

### OGGETTO

Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2014. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2015.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

##### VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

**VISTI** gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

- Allegato A (previsto dall'articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;

- Allegato B (previsto dall'articolo 3) – Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall'articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- Allegato D (previsto dall'articolo 5) – Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall'articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall'articolo 6) – Report acque di balneazione;

**CONSIDERATO** che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.lgs. n. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.n.116/2008, sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

**VISTO** l'art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- 1) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- 2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- 3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
- 4) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 31.03.2014, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2014;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2014 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere e lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento;

**VISTO** l'allegato "A" alla presente Deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2015 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2014, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2011-2014), comprensivo anche di alcune modifiche apportate ai punti di campionamenti e alle acque di balneazione;

**VISTO** l'allegato "B" al presente atto, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse", non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2015;

**VISTO** l'allegato "B1" al presente atto, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse" a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2015;

**VISTO** l'allegato "C" al presente provvedimento, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2015 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

**VISTO** l'allegato "D" alla presente Deliberazione, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2015;

REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE REGIONALE  
 AMBIENTE E TERRITORIO

**STABILITO** che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2015, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

**DATO ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

**DATO ATTO** che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'anzidetto Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, sono monitorate con frequenza mensile e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;

**RICHIAMATO** quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: " *Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione...adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento*";

**PRESO ATTO** che alcune acque di balneazione, al termine dell'annualità 2014, pur non essendosi verificato alcun superamento dei limiti tabellari negli ultimi quattro anni o a seguito di un solo sporadico episodio di superamento dei valori limite, sono state classificate come acque di qualità "scarsa", in funzione dell'applicazione della formula utilizzata per la loro classificazione, che determina, in presenza di una variabilità elevata tra i vari dati batteriologici, pur conformi alla norma, la enfaticizzazione in negativo dei risultati ottenuti;

**RILEVATO** che per queste ultime acque di balneazione non ci si è potuti avvalere della procedura prevista per i campioni prelevati durante l'inquinamento di "breve durata", come indicato all'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, che stabilisce che il campione con esito sfavorevole può essere sostituito (per una sola volta nella stagione) solamente se viene eseguito un nuovo campionamento entro 7 giorni dopo la fine dell'evento e purché il medesimo dia esito favorevole;

**CONSIDERATO** che la classificazione delle acque di balneazione riportate nell'allegato "B1" come acque di qualità "scarsa" a seguito del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui all'Allegato A del D.M. 30.03.2010 non corrisponda ad una situazione di inquinamento conclamato, tale da determinare pericolo per la salute pubblica e che per le stesse acque trovi applicazione quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;

**RITENUTO**, pertanto, che le anzidette acque debbano essere sottoposte alle seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

**RITENUTO**, inoltre, che a seguito della attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate "scarse" ed elencate nell'Allegato "B1" possano essere riaperte alla balneazione, a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo -Servizio Opere Marittime e acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici valutati;

**RITENUTO** opportuno demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

**RICHIAMATI** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

**RITENUTO** di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, unitamente alle Amministrazioni Comunali, gli aggiornamenti delle acque di balneazione e dei profili delle stesse, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione,



l'accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all'art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;

**DATO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

**DATO ATTO** del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

**DATO ATTO** della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

**DATO ATTO** del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

**UDITO** il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

**A VOTI** unanimi, resi nelle forme di legge:

### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
  - **allegato "A"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2015 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2014, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2011-2014);
  - **allegato "B"**, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse", non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2015;
  - **allegato "B1"**, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse" a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2015;
  - **allegato "C"**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2015 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
  - **allegato "D"**, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2015;
- 2) **DI STABILIRE** che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2015, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
- 3) **DI DARE ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;
- 4) **DI STABILIRE** che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'anzidetto Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, sono monitorate con frequenza mensile e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;
- 5) **DI STABILIRE** che per le acque di balneazione classificate come acque di qualità "scarsa" al termine dell'annualità 2014 a seguito di un solo sporadico episodio di superamento dei valori limite, in funzione dell'applicazione della formula utilizzata per la loro classificazione, riportate nell'Allegato "B1", per le quali non ci si è potuti avvalere della procedura prevista per i campioni prelevati durante l'inquinamento di "breve durata", come indicato all'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, trovi applicazione quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;
- 6) **DI DISPORRE** che le acque di balneazione elencate nell'Allegato "B1" siano sottoposte alle seguenti misure di gestione:
  - attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
  - individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
  - indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

- 7) **DI DISPORRE** che a seguito della attivazione delle misure di gestione anzidette, le predette acque di balneazione classificate "scarse" possano essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici;
- 8) **DI DEMANDARE** all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
- 9) **DI FARE OBBLIGO** ai Sindaci dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all'All.D al presente atto:
- a) di segnalare, prima dell'inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione (all. A), le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (all. C) e le acque di balneazione temporaneamente vietate per motivi igienico sanitari e soggette a misure di miglioramento e/o gestione (all. B e B1) ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate;
  - b) di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
  - c) di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
  - d) di apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
  - e) di segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08;
- 10) **DI EVIDENZIARE**, in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2015, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010;
- 11) **DI IMPEGNARE** l'ARTA al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all'attuazione delle disposizioni specifiche di cui all'All.D al presente atto;
- 12) **DI RICHIAMARE** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;
- 13) **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l'approvazione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell'allegato "E" del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione, l'accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all'art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;
- 14) **DI INVIARE** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all'ARTA – Sede Centrale e Distretti Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;
- 15) **DI AUTORIZZARE** la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.


DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): .....

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: OO.MM. E ACQUE MARINE


UFFICIO: QUALITÀ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI

L'Estensore  
Dott.ssa Giovanna Marrama  
  
(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Nicola Caporale  
  
(firma)


Il Dirigente del Servizio  
Ing. Carlo Visca  
  
(firma)


Il Direttore Regionale  
Dott. Ing. Vittorio Di Biase  
  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Arch. Mario Mazzocca  
  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
F.to Dott. Franco La Civita  
  
(firma)



Il Presidente della Giunta  
F.to Dott. Luciano D'Alfonso  
  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, lì \_\_\_\_\_ 9 MAR 2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Verifica Atti Presidente e della Giunta  
Regionale, Legislativo,  
e Delegazione di Roma  
  
(firma)



REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE  
GOVERNO DEL TERRITORIO E  
POLITICHE AMBIENTALI  
Servizio OO.MM. e Acque Marine

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione  
157 del 4 MAR 2015  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Franco La Civita)

ELENCO DELLE ACQUE  
DI BALNEAZIONE  
E LORO  
CLASSIFICAZIONE

DATI QUADRIENNI  
2011 - 2014

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e  
Allegato II Decreto Legislativo 30  
maggio 2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITA':

- 1=ECCELLENTE
- 2=BUONA
- 3=SUFFICIENTE
- 4=SCARSA



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Carlo VESCO)

NOTA  
L'AREA DI BALNEAZIONE CONTROLLATA DAL PUNTO DI PRELIEVO IT013067025004 RICADENTE NEL COMUNE DI GIULIANOVA, È STATA DENOMINATA "350 m Sud foce fiume Salinello". LA STESSA ACQUA DI BALNEAZIONE È STATA CONSEGUENTEMENTE RIDEFINITA.

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	Coordinate (WGS84-Decimali)						Classificazione
				Punti di prelievo		Punto inizio Costa		Punto fine Costa		
				Latitudine	Longitudine	Lat	Long	Lat	Long	
IT013067047007	Teramo	Martinsicuro	25 m sud molo Porticciolo	42,8904	13,9207	42,8906178	13,9203429	42,8878627	13,9206462	1
IT013067047001	Teramo	Martinsicuro	Zona ant. Lungo Mare Sud 48	42,878006	13,922710	42,8878627	13,9206462	42,8754729	13,9237914	2
IT013067047002	Teramo	Martinsicuro	Zona ant. Scarico Ditta VECO	42,8737	13,9242	42,8754729	13,9237914	42,8664744	13,9256659	3
IT013067047003	Teramo	Martinsicuro	300 m Sud fosso Fontemaggiore	42,8608	13,9272	42,8664744	13,9256659	42,8595908	13,9277622	1
IT013067047004	Teramo	Martinsicuro	Villa Rosa	42,851796	13,929441	42,8559508	13,9277622	42,8482163	13,9298619	4
IT013067047005	Teramo	Martinsicuro	Zona ant. Lungo Mare Italia 6	42,846319	13,930214	42,8482163	13,9298619	42,842008	13,931636	3
IT013067047006	Teramo	Martinsicuro	200 m Nord foce fiume Vibrata	42,840242	13,932058	42,842008	13,931636	42,839335	13,932278	4
IT013067001004	Teramo	Alba Adriatica	200 m Sud foce fiume Vibrata	42,836717	13,933086	42,837599	13,932842	42,835007	13,933810	4
IT013067001001	Teramo	Alba Adriatica	Zona ant. Via Sardegna	42,8266	13,9362	42,835007	13,933810	42,8226904	13,9375989	3
IT013067001002	Teramo	Alba Adriatica	Zona ant. Via Adda	42,8198	13,9387	42,8226904	13,9375989	42,8169424	13,9395534	2
IT013067001003	Teramo	Alba Adriatica	Zona ant. Villa Giulia	42,8151	13,9405	42,8169424	13,9395534	42,8145	13,9409	2
IT013067044001	Teramo	Tortoreto	Zona ant. Via Leonardo da Vinci	42,8104	13,9420	42,8145	13,9409	42,8075362	13,9429717	1
IT013067044002	Teramo	Tortoreto	Zona ant. Via Carducci	42,8063	13,9437	42,8075362	13,9429717	42,8042747	13,9442154	2
IT013067044003	Teramo	Tortoreto	Zona ant. Via Trieste	42,8041	13,9445	42,8042747	13,9442154	42,8004906	13,9458093	1
IT013067044004	Teramo	Tortoreto	Zona ant. Lungo Mare Sirena	42,7989	13,9467	42,8004906	13,9458093	42,78561	13,95365	1
IT013067044005	Teramo	Tortoreto	250 m Nord foce fiume Salinello	42,783493	13,954254	42,78561	13,95365	42,782692	13,954861	1
IT013067025004	Teramo	Giulianova	350 m Sud foce fiume Salinello	42,778479	13,956914	42,780626	13,956047	42,776776	13,957708	4
IT013067025001	Teramo	Giulianova	Lungo Mare Zara 50 - Sud Via Ancona	42,764441	13,965037	42,776776	13,957708	42,7608026	13,9669032	2
IT013067025002	Teramo	Giulianova	Lungo Mare Zara 7	42,7585	13,9693	42,7608026	13,9669032	42,75515	13,971339	2
IT013067025003	Teramo	Giulianova	Zona ant. Lungo Mare Spalato 80	42,7485	13,9757	42,751341	13,974708	42,7438737	13,97762	2
IT013067025005	Teramo	Giulianova	250 m Nord foce fiume Tordino	42,742043	13,978849	42,7438737	13,97762	42,7413000	13,979600	2
IT013067037007	Teramo	Roseto A.	300 M Sud foce fiume Tordino	42,737493	13,981475	42,738359	13,981113	42,735789	13,982237	4
IT013067037001	Teramo	Roseto A.	Zona ant. Via del Mare	42,7270	13,9865	42,735789	13,982237	42,7201121	13,9902262	3
IT013067037002	Teramo	Roseto A.	In corrispondenza km 414,200 SS16	42,7184	13,9910	42,7201121	13,9902262	42,7065143	13,9970658	1
IT013067037008	Teramo	Roseto A.	50 m Nord foce torrente Borsacchio	42,6997	14,0019	42,7065143	13,9970658	42,6907949	14,0087168	1
IT013067037003	Teramo	Roseto A.	580 m Nord Angolo Via L'Aquila	42,6840	14,0140	42,6907949	14,0087168	42,6813152	14,0157925	1
IT013067037004	Teramo	Roseto A.	Zona ant. Via L'Aquila	42,6789	14,0174	42,6813152	14,0157925	42,675902	14,019523	2
IT013067037005	Teramo	Roseto A.	Zona ant. Piazza Filippine	42,6741	14,0215	42,675902	14,019523	42,6700133	14,0244726	2
IT013067037006	Teramo	Roseto A.	Zona ant. Via Claudio	42,6676	14,0259	42,6700133	14,0244726	42,657847	14,035412	1
IT013067037010	Teramo	Roseto A.	300 m Nord foce fiume Vomano	42,6572	14,0363	42,657847	14,035412	42,6527	14,0363	3
IT013067035006	Teramo	Pineto	400 m Sud foce fiume Vomano	42,651775	14,040543	42,653308	14,039264	42,650957	14,041012	4
IT013067035001	Teramo	Pineto	In corrispondenza km 424,100 SS16	42,6430	14,0457	42,650957	14,041012	42,6308363	14,0532883	4
IT013067035002	Teramo	Pineto	In corrispondenza km 425 Villa Fumosa	42,6266	14,0559	42,6308363	14,0532883	42,6201833	14,0607613	2
IT013067035003	Teramo	Pineto	Zona ant. Via Liguria	42,6171	14,0631	42,6201833	14,0607613	42,6134551	14,0660388	1
IT013067035007	Teramo	Pineto	Zona ant. Foce torrente Calvano	42,6126	14,0673	42,6134551	14,0660388	42,6045295	14,0727923	3
IT013067035004	Teramo	Pineto	100 m Nord foce torrente Le Foggette	42,6007	14,0762	42,6045295	14,0727923	42,5909941	14,0845283	2
IT013067035005	Teramo	Pineto	Zona ant. Torre Cerrano	42,5852	14,0905	42,5909941	14,0845283	42,57935	14,095806	1
IT013067040007	Teramo	Silvi	Zona ant. Torrente Cerrano	42,5716	14,1019	42,57935	14,095806	42,5682168	14,1047584	3
IT013067040005	Teramo	Silvi	Zona ant. foce fosso Concio	42,5651	14,1076	42,5682168	14,1047584	42,563647	14,108544	2
IT013067040001	Teramo	Silvi	225 m Sud foce fosso Concio	42,5633	14,1092	42,563647	14,108544	42,560922	14,1116877	1
IT013067040002	Teramo	Silvi	Zona ant. Piazza dei Pini	42,5595	14,1135	42,560922	14,1116877	42,5543317	14,118737	1
IT013067040003	Teramo	Silvi	Zona ant. Viale Cristoforo Colombo 74	42,5493	14,1240	42,5543317	14,118737	42,54323	14,1307855	2
IT013067040004	Teramo	Silvi	Zona ant. Masseria Citerioni	42,5387	14,1366	42,54323	14,1307855	42,5342049	14,1415261	2
IT013067040006	Teramo	Silvi	50 m Nord foce torrente Piomba	42,5310	14,1453	42,5342049	14,1415261	42,530677	14,145664	2
IT013068012002	Pescara	Città S.A.	50 m Sud foce torrente Piomba	42,530456	14,146567	42,530677	14,145664	42,529547	14,147568	4
IT013068012001	Pescara	Città S.A.	300 m Nord foce fiume Saline	42,5283	14,1491	42,529547	14,147568	42,526777	14,150741	4
IT013068024004	Pescara	Montesilvano	100 m Sud foce fiume Saline	42,5255	14,1541	42,526503	14,153539	42,520999	14,1586974	3
IT013068024001	Pescara	Montesilvano	Zona ant. Via Leopardi	42,5183	14,1619	42,520999	14,1586974	42,5113637	14,1681204	2
IT013068024002	Pescara	Montesilvano	Zona ant. Via Bradano	42,5067	14,1732	42,5113637	14,1681204	42,5019433	14,1772468	1
IT013068024003	Pescara	Montesilvano	Zona ant. Foce fosso Mazzocco	42,4982	14,1812	42,5019433	14,1772468	42,494	14,186	1
IT013068028001	Pescara	Pescara	Zona ant. Rotonda Viale Riviera Nord	42,493708	14,186499	42,494	14,186	42,4901023	14,1918215	1
IT013068028002	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Cadorna	42,4859	14,1974	42,4901023	14,1918215	42,4802351	14,2043247	2
IT013068028003	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Mazzini	42,4753	14,2115	42,4802351	14,2043247	42,4714413	14,2174653	4
IT013068028004	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Balilla	42,4714	14,2178	42,4714413	14,2174653	42,46877	14,22223	4
IT013068028006	Pescara	Pescara	300 m Nord molo fiume Pescara	42,4687	14,2228	42,46877	14,22223	42,468237	14,223895	4
IT013068028007	Pescara	Pescara	100 m Sud molo Porto Turistico	42,4630	14,2321	42,4639612	14,2321444	42,4607018	14,2336099	1
IT013068028005	Pescara	Pescara	Zona ant. Teatro D'Annunzio	42,4586	14,2364	42,4607018	14,2336099	42,4543686	14,2415685	1
IT013068028008	Pescara	Pescara	Zona ant. Fosso Vallelunga	42,4513	14,2464	42,4543686	14,2415685	42,4479754	14,2501091	3
IT013068028009	Pescara	Pescara	100 m Nord foce fosso Pretaro	42,4457	14,2535	42,4479754	14,2501091	42,445	14,254	1
IT013069035004	Chieti	Francavilla M.	100 m Sud foce fosso Pretaro	42,4444	14,2549	42,445	14,254	42,4397241	14,2619523	1
IT013069035001	Chieti	Francavilla M.	Zona ant. Piazzale Adriatico	42,4360	14,2683	42,4397241	14,2619523	42,4321141	14,2741126	1
IT013069035006	Chieti	Francavilla M.	350 m Nord fiume Alento	42,429352	14,279427	42,4321141	14,2741126	42,428403	14,280662	3
IT013069035007	Chieti	Francavilla M.	350 m Sud fiume Alento	42,4252	14,2857	42,4260196	14,2846085	42,4232459	14,2886191	3
IT013069035002	Chieti	Francavilla M.	In corrispondenza Stazione F.S.	42,4209	14,2924	42,4232459	14,2886191	42,4190268	14,2959127	2
IT013069035003	Chieti	Francavilla M.	Via F. P. Tosti - Angolo Via Cattaro	42,4158	14,3011	42,4190268	14,2959127	42,4064851	14,3178669	1
IT013069035005	Chieti	Francavilla M.	Zona ant. Fosso S. Lorenzo	42,406352	14,318153	42,4064851	14,3178669	42,4050	14,3210	4
IT013069058008	Chieti	Ortona	350 m Nord foce fiume Foro	42,403189	14,324397	42,405	14,321	42,402064	14,326333	4
IT013069058009	Chieti	Ortona	350 m Sud foce fiume Foro	42,3996	14,3313	42,400721	14,329244	42,3995065	14,3318676	4
IT013069058001	Chieti	Ortona	200 m Nord Stazione F.S. Tollo	42,3959	14,3394	42,3995065	14,3318676	42,389137	14,352669	4
IT013069058010	Chieti	Ortona	400 m Nord foce fiume Arielli	42,3886	14,3537	42,389137	14,352669	42,387266	14,356162	4
IT013069058007	Chieti	Ortona	200 m Sud foce fiume Arielli	42,3852	14,3594	42,385447	14,358927	42,3846092	14,3603131	4
IT013069058002	Chieti	Ortona	Zona ant. Foce fiume Riccio	42,3804	14,3711	42,3846092	14,3603131	42,3753354	14,3838149	2
IT013069058003	Chieti	Ortona	100 m Nord Punta Lungo	42,3713	14,3929	42,3753354	14,3838149	42,364404	14,398068	1
IT013069058015	Chieti	Ortona	Zona prospiciente molo Nord Porto	42,3595	14,4083	42,360015	14,406966	42,35923	14,40914	2
IT013069058004	Chieti	Ortona	100 m Sud foce Torrente Saraceni	42,3444	14,4138	42,345859	14,413854	42,3323871	14,4251193	1
IT013069058006	Chieti	Ortona	300 m Nord Fiume Moro	42,3310	14,4245	42,3323871	14,4251193	42,329709	14,424588	2
IT013069058011	Chieti	Ortona	300 m Sud foce fiume Moro	42,3258	14,4259	42,327094	14,425211	42,3223469	14,4302711	2
IT013069058005	Chieti	Ortona	200 m Nord Punta Mucchiola	42,318076	14,435491	42,3223469	14,4302711	42,312854	14,440759	1
IT013069058012	Chieti	Ortona	50 m Nord fosso Cintioni	42,312524	14,441137	42,312854	14,440759	42,312524	14,441137	4
IT013069086003	Chieti	S. Vito C.	50 m Sud fosso Cintioni	42,3119	14,442	42,311862	14,442008	42,311531	14,442438	4
IT013069086002	Chieti	S. Vito C.	100 m Nord foce fiume Feltrino	42,3109	14,4435	42,311531	14,442438	42,31092	14,443498	

ANNO 2015  
 ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione  
 n. 157 del - 4 MAR. 2015  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. Franco La Civita)



REGIONE ABRUZZO  
 DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
 Servizio OO.MM. e Acque Marine

STAGIONE BALNEARE 2015



ALLEGATO B

*Carlo...*

ELENCO DELLE ACQUE CLASSIFICATE SCARSE NON BALNEABILI PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI E SOGGETTE A MISURE DI MIGLIORAMENTO

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità		COORDINATE AREA				Distanza m	Descrizione aree interessate
						INIZIO		FINE			
						LAT	LONG	LAT	LONG		
IT013067037007	Teramo	Roseto A.	300 m Sud foce fiume Tordino	4	scarsa	42,738359	13,981113	42,735789	13,982237	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067037007 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e m 200 a SUD
IT013067035006	Teramo	Pineto	400 m Sud foce fiume Vomano	4	scarsa	42,653308	14,039264	42,650957	14,041012	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067035006 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e m 100 a SUD
IT013068028006	Pescara	Pescara	300 m Nord molo fiume Pescara	4	scarsa	42,468770	14,222230	42,468237	14,223895	150	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028006 sono interdette alla balneazione per m 50 a NORD e per m 100 a SUD
IT013069058008	Chieti	Ortona	350 m Nord foce fiume Foro	4	scarsa	42,405000	14,321000	42,402064	14,326333	550	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058008 sono interdette alla balneazione per m 200 a SUD e m 350 a NORD
IT013069058009	Chieti	Ortona	350 m Sud foce fiume Foro	4	scarsa	42,400721	14,329244	42,399507	14,331868	250	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058009 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e m 50 a SUD
IT013069058010	Chieti	Ortona	400 m Nord foce fiume Arielli	4	scarsa	42,389137	14,352669	42,387266	14,356162	350	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058010 sono interdette alla balneazione per m 250 a SUD e per m 100 a NORD
IT013069058007	Chieti	Ortona	200 m Sud foce fiume Arielli	4	scarsa	42,385447	14,358927	42,384609	14,360313	150	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058007 sono interdette alla balneazione per m 100 a SUD e per m 50 a NORD
IT013069086003	Chieti	S. Vito C.	50 m Sud fosso Cintioni	4	scarsa	42,311861	14,442008	42,311531	14,442438	50	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069086003 sono interdette alla balneazione per m 50 a SUD
IT013069086002	Chieti	S. Vito C.	100 m Nord foce fiume Feltrino	4	scarsa	42,311531	14,442438	42,310920	14,443498	100	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069086002 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD
IT013069091004	Chieti	Torino S.	300 m Sud foce fiume Sangro	4	scarsa	42,235015	14,545009	42,233849	14,546842	200	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069091004 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 100 a SUD

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del D.Lgs. 30/05/2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

- 1= ECCELLENTE
- 2= BUONA
- 3= SUFFICIENTE
- 4= SCARSA
- N.C.=NON CLASSIFICATA

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" e riportate nel PRESENTE ALLEGATO B sono non balneabili per motivi igienico - sanitari e soggette a misure di risanamento. Tali acque sono soggette a monitoraggio mensile e potranno essere riaperte ad avvenuta attuazione di misure di miglioramento come prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08.



STAGIONE BALNEARE 2015

*Carlo VISO*

ELENCO DELLE ACQUE CLASSIFICATE SCARSE A SEGUITO DI RECENTI EPISODI DI INQUINAMENTO O DI FLUTTAZIONI DI DATI E SOGGETTE A MISURE DI GESTIONE											
ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità		COORDINATE AREA				Distanza m	Descrizione aree interessate
						INIZIO		FINE			
						LAT	LONG	LAT	LONG		
IT01306704004	Teramo	Martinsicuro	Villa Rosa	4	scarsa	42,855951	13,927762	42,848216	13,929862	880	Le acque di balneazione controllate dal punto IT01306704004 sono interdette alla balneazione per m 480 a NORD e m 400 a SUD
IT013067047006	Teramo	Martinsicuro	200 m Nord foce fiume Vibrata	4	scarsa	42,842008	13,931636	42,839335	13,932278	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT13067047006 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e per m 100 a SUD
IT013067001004	Teramo	Alba A.	200 m Sud foce fiume Vibrata	4	scarsa	42,837599	13,932842	42,835007	13,933810	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT13067001004 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 200 a SUD
IT013067025004	Teramo	Giulianova	350 m Sud foce fiume Salinello	4	scarsa	42,780626	13,956047	42,776776	13,957708	450	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067025004 sono interdette alla balneazione per m 250 a NORD e per m 200 a SUD
IT013067035001	Teramo	Pineto	In corrispondenza del Km 424,100 SS16	4	scarsa	42,650957	14,041012	42,630836	14,053288	2.500	Le acque di balneazione controllate dal punto IT13067035001 sono interdette alla balneazione per m 1000 a NORD e per m 1500 a SUD
IT013068012002	Pescara	Città S.A.	50 m Sud foce torrente Piomba	4	scarsa	42,530677	14,145664	42,529547	14,147568	200	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068012002 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 100 a SUD
IT013068012001	Pescara	Città S.A.	300 m Nord foce fiume Saline	4	scarsa	42,529547	14,147568	42,526777	14,150741	400	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068012001 sono interdette alla balneazione per m 190 a NORD e per m 210 a SUD
IT013068028003	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Mazzini	4	scarsa	42,480235	14,204325	42,471441	14,217465	1.460	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028003 sono interdette alla balneazione per m 800 a NORD e per m 660 a SUD
IT013068028004	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Balilla	4	scarsa	42,471441	14,217465	42,468770	14,222230	490	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028004 sono interdette alla balneazione per m 20 a NORD e per m 470 a SUD
IT013069035005	Chieti	Francavilla al Mare	Zona ant. fosso S. Lorenzo	4	scarsa	42,406485	14,317867	42,405000	14,321000	305	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069035005 sono interdette alla balneazione per m 30 a NORD e per m 275 a SUD
IT013069058001	Chieti	Ortona	200 m Nord Stazione F.S. Tollo	4	scarsa	42,399507	14,331868	42,389137	14,352669	2.050	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058001 sono interdette alla balneazione per m 750 a NORD e per m 1300 a SUD
IT013069058012	Chieti	Ortona	50 m Nord fosso Cintioni	4	scarsa	42,312854	14,440759	42,312524	14,441137	75	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058012 sono interdette alla balneazione per m 75 a Nord
IT013069099008	Chieti	Vasto	Zona ant. fosso Della Paurosa	4	scarsa	42,188953	14,654359	42,179667	14,684103	2.670	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099008 sono interdette alla balneazione per m 1700 a NORD e per m 970 a SUD
IT013069099010	Chieti	Vasto	800 m Sud fosso Lebba	4	scarsa	42,163911	14,718365	42,155804	14,720350	920	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099010 sono interdette alla balneazione per m 460 a NORD e per m 460 a SUD
IT013069099005	Chieti	Vasto	Zona ant. Foce fosso Marino	4	scarsa	42,100584	14,722747	42,098114	14,725287	350	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099005 sono interdette alla balneazione per m 150 a NORD e per m 200 a SUD

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del D.Lgs. 30/05/2009, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

- 1- ECCELLENTE
- 2- BUONA
- 3- SUFFICIENTE
- 4- SCARSA
- N.C.=NON CLASSIFICATA

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e riportate nel PRESENTE ALLEGATO B1, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all'art. 2, Tali acque classificate "scarse" possono essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta di riapertura da parte del Comune territorialmente competente alla Regione: 1 - all'esito favorevole di due campionamenti e individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni o le forme di inquinamento; 2 - indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento; 3 - adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; 4 - attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale.




 DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
 Servizio OO.MM. e Acque Marine

**ELENCO DELLE ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE**  
**Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali**

Provincia	Comune	Coordinate WGS84 (decimali)				Lunghezza m	Descrizione aree interessate
		Inizio AREA		Fine AREA			
		Lat.	Long.	Lat.	Long.		
Teramo	Martinsicuro	42,839335	13,932278	42,838509	13,932703	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume VIBRATA fino a 100 metri a NORD dalla foce sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Alba A.	42,838509	13,932703	42,837599	13,932842	100	Le acque della foce del fiume VIBRATA per 100 metri a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Tortoreto	42,782692	13,954861	42,781475	13,955605	150	Le acque dalla foce del fiume SALINELLO per metri 150 a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Giulianova	42,781475	13,955605	42,780626	13,956047	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume SALINELLO sono interdette fino a 100 metri a SUD dalla foce in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Giulianova	42,7413	13,9796	42,74011	13,98053	150	Le acque delimitate dalla foce del fiume TORDINO fino a 150 metri a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Roseto degli Abruzzi	42,74011	13,98053	42,738359	13,981113	200	Le acque dalla foce del fiume TORDINO per m 200 a SUD dalla foce del fiume stesso sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Roseto degli Abruzzi	42,6572	14,0363	42,654777	14,037886	300	Le acque dalla foce del fiume VOMANO per m 300 a NORD dalla foce del fiume stesso sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Pineto	42,653308	14,039264	42,653308	14,039264	200	Le acque delimitate dalla foce del fiume VOMANO fino a 200 metri a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Pescara	Città Sant'Angelo Montesilvano	42,526777	14,150741	42,526012	14,152946	200	Le acque della foce del fiume SALINE a partire dalla radice del molo SUD della sponda destra del fiume per m 200 a NORD sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Pescara	Pescara	42,468237	14,223895	42,467777	14,2261111	200	Le acque del molo NORD del fiume PESCARA sono interdette, in quanto non adibite a balneazione per m 200 a NORD del molo del fiume Pescara e permanentemente vietate
Chieti	Francavilla	42,428403	14,280662	42,4260196	14,2846085	400	Le acque di balneazione relative della foce del fiume ALENTO per m 200 a NORD e m 200 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,402064	14,326333	42,400721	14,329244	300	Le acque di balneazione della foce del fiume FORO per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,387266	14,356162	42,385447	14,358927	300	Le acque di balneazione della foce del fiume ARIELLI per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,364404	14,398068	42,360015	14,406966	900	Le acque di balneazione della foce del fosso PETICCIO per m 300 a NORD e m 600 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,329709	14,424588	42,327094	14,425211	300	Le acque di balneazione della foce del fiume MORO per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona S. Vito	42,312524	14,441137	42,311861	14,442008	100	Le acque di balneazione della foce del fosso CINTIONI per m 50 a NORD e m 50 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	S. Vito C.	42,31092	14,443498	42,310082	14,444975	150	Le acque di balneazione della foce del fiume FELTRINO per m 100 a NORD e m 50 a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Fossacesia	42,236987	14,540993	42,236185	14,543189	200	Le acque dalla foce del fiume SANGRO per m 200 a NORD dalla foce sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torino di S.	42,236185	14,543189	42,235015	14,545009	200	Le acque di balneazione della foce del fiume SANGRO per m 200 a SUD sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torino di S.	42,205219	14,605965	42,204862	14,606595	50	Le acque di balneazione della foce del fiume OSENTI per m 50 a NORD sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Casalbordino	42,204862	14,606595	42,204446	14,607154	50	Le acque di balneazione della foce del fiume OSENTI per m 50 a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Casalbordino	42,191849	14,646465	42,191932	14,648048	100	Le acque dalla foce del fiume SINELLO per m 100 a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Vasto	42,191932	14,648048	42,190781	14,650324	200	Le acque di balneazione della foce del fiume SINELLO per m 200 a SUD dalla foce del fiume sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Vasto	42,1704487	14,7172172	42,163911	14,718365	750	Le acque di balneazione della foce del fosso LEBBA per m 400 a NORD e per m 350 a SUD dalla foce del fosso sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Martinsicuro	42,893360	13,920261	42,8906178	13,9203429	310	Porticciolo di Martinsicuro
Teramo	Giulianova	42,75515	13,971339	42,751341	13,974708	500	Porto di Giulianova
Pescara	Pescara	42,467777	14,2261111	42,4639612	14,23214437	650	Porto di Pescara
Chieti	Ortona	42,35923	14,40914	42,345859	14,413854	1.570	Porto di Ortona
Chieti	Fossacesia	42,238455	14,537853	42,236987	14,540993	300	Porto di Fossacesia
Chieti	Vasto	42,1741097	14,7083	42,1704487	14,7172172	1.000	Porto di Vasto
Chieti	S. Salvo	42,07092	14,777873	42,07023	14,779443	150	Porto di S. Salvo



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E  
POLITICHE AMBIENTALI  
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE  
**Ufficio Qualità Acque Marine ed Ecosistemi**

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE REGIONALI PER ARTA E COMUNI per la stagione balneare 2015**

Al fine di definire una omogeneità di comportamento a livello regionale dei diversi organismi coinvolti nella gestione della stagione balneare, vengono redatte le seguenti disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE".

**Definizione del campo di applicazione**

Quanto contenuto nelle seguenti disposizioni è relativo alle acque di balneazione identificate nella presente Deliberazione di Giunta Regionale, avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2014. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2015.**

**Qualità delle acque di balneazione**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 116/2008 un'acqua di balneazione, sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici qualificanti, relativi ai quattro anni immediatamente precedenti alla stagione in corso, è classificata come "scarsa", "sufficiente", "buona" o "eccellente". Le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di tre anni di monitoraggio.

**Monitoraggio**

La Regione provvede affinché il monitoraggio dei parametri degli "Enterococchi intestinali" e degli "Escherichia coli", entrambi espressi in ufc/100ml, sia effettuato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010. I risultati di tale monitoraggio vengono utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione.

### Programma di campionamento

Il programma di campionamento deve essere svolto secondo il programma di monitoraggio definito a livello regionale, d'intesa tra la Regione medesima e l'ARTA; esso consta di un campionamento, da svolgersi mensilmente, per il periodo aprile - settembre di ogni anno. Il periodo che intercorre tra un campionamento ed il successivo non potrà superare i trenta giorni.

Tale programma deve comunque svolgersi nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla Regione, che sono:

- per la stagione di campionamento: a decorrere dal 1° aprile con termine al 30 settembre;
- per la stagione balneare: con inizio dal 1° maggio e conclusione al 30 settembre.

Le acque di balneazione classificate "eccellenti", "buone" o "sufficienti" sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii, sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'allegato "B1", sono sottoposte ad un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale.

Le acque ancora *non classificate (NC)*, sono monitorate con frequenza quindicinale.

In presenza di condizioni meteomarine tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi di acqua marina nella data fissata o nei giorni consentiti dalla normativa, cioè non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel programma di monitoraggio, il campionamento deve avvenire il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; tale posticipazione, se attuata, deve comunque essere sempre supportata da idonea ed adeguata giustificativa documentale, che deve essere trasmessa al Ministero della Salute al termine della stagione balneare, per l'ulteriore inoltre, da parte del medesimo, alla UE.

Nel caso in cui il Comune debba emettere ordinanze di interdizione per cause assolutamente imprevedibili e non programmabili e/o ripascimenti, manutenzioni etc., o per avverse condizioni meteomarine, il campionamento potrà essere posticipato non oltre i quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio, previa tempestiva comunicazione all'ARTA.

I campioni sui quali effettuare l'indagine analitica di idoneità dovranno essere prelevati in un orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00, a circa cm. 30 sotto il pelo libero, in acque la cui profondità non sia inferiore a cm. 80 e superiore a cm. 120; tali modalità concorrono a determinare anche la distanza del punto di prelievo dalla battigia.

L'ARTA trasmette alla Regione Abruzzo le risultanze dei campionamenti effettuati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
[operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it](mailto:operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it)

### **Inquinamento microbiologico e altri inquinanti**

La gestione di questo tipo di inquinamento dovrà osservare, per ogni singolo campione, i valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010.

Nel caso si verifichi un superamento di tali valori limite durante un campionamento previsto dal programma di monitoraggio, dovranno essere attivate le seguenti azioni di gestione, di cui all'art. 2, punto 4 del DM. 30/03/2010:

- a) **L'ARTA segnala tempestivamente, con fax e posta elettronica certificata, al Comune e, per conoscenza, alla Regione, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici;**
- b) **il Comune interessato emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, informando i bagnanti mediante segnali di divieto,** ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- c) **L'ARTA esegue i campionamenti di verifica** ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro nei limiti previsti dall'allegato A al D.M. 30/03/2010.  
Dovrà inoltre valutare ed identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e **comunicare l'esito delle analisi con fax e posta elettronica certificata al Comune e, per conoscenza, alla Regione;**
- d) **il Comune potrà provvedere alla revoca del provvedimento, a fronte di un primo esito analitico favorevole successivo all'evento di inquinamento,** che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione; esiti sfavorevoli prolungheranno il tempo di chiusura sino al primo campione favorevole utile.

### **Inquinamento di breve durata.**

Laddove si configurino le condizioni per un **inquinamento di breve durata**, così come chiaramente definito all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 116/2008, **è necessario, tassativamente,** che il **campionamento di verifica sia effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante** (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento che ha dato esito sfavorevole).

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune emette **un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza** del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 116/08, utilizzando i simboli in calce alle presenti disposizioni.



Qualora il successivo esito analitico sia favorevole, si potrà procedere alla revoca del provvedimento di chiusura; il campione risultato sfavorevole, per una sola volta nell'arco dell'intero ciclo di campionamento, non è inserito nella serie di dati utilizzati per definire la qualità delle acque.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, **il campione con esito sfavorevole può essere però sostituito (per una sola volta nella stagione) solamente se viene eseguito un nuovo campionamento entro 7 giorni dopo la fine dell'evento e purché il medesimo dia esito favorevole.**

Qualora l'esito analitico continui ad essere sfavorevole, il provvedimento rimane in vigore fino a quando un successivo campionamento dia esito favorevole; verificandosi questa circostanza, l'evento negativo non può essere definito di breve durata e quindi non è applicabile la procedura precedentemente illustrata e prevista al comma 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 116/2008.

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune è tenuto a comunicare, ad inizio stagione, il numero di eventi verificatisi nella stagione precedente.

#### **Situazione anomala. Art.2, comma 1, punto g), D.Lgs n. 116/08**

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.Lgs n. 116/08 come " *un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- L'ARTA segnala al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare all'ARTA eventuali situazioni anomale riscontrate per altre vie;
- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso il web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione indicata;
- L'ARTA trasmette alla Regione, entro il 15 ottobre 2015, le informazioni sulle eventuali situazioni anomale, per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010.

Qualora si sia verificata una situazione anomala, alla fine della stagione balneare il profilo delle relative acque di balneazione, come previsto dalla normativa, dovrà essere riesaminato, tenendo conto di quanto rilevato nel corso della stagione, ed eventualmente, qualora sussistano gli elementi utili a tale scopo, aggiornato; tutto

questo evidenziando le cause che hanno originato l'inquinamento ed il conseguente rischio che esso potrebbe comportare nei confronti di coloro che fruiscono dell'acqua di balneazione.

### **Riapertura dei punti temporaneamente vietati**

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08.

Le acque di balneazione classificate "scarse", elencate nell'Allegato "B1", successivamente alla attivazione delle misure di gestione previste, potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo -Servizio Opere Marittime e Acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici valutati.

### **Misure di gestione delle acque classificate "scarse" -All.B1**

Le acque di balneazione elencate nell'Allegato "B1" sono sottoposte alle seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

### **Profili delle Acque di Balneazione**

Le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 116/08, aggiornano i Profili delle Acque di Balneazione entro l'inizio della stagione balneare e li inviano alla Regione Abruzzo per il successivo inoltro al Ministero della Salute e per l'inserimento sul sito regionale all'indirizzo: [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)

Le Amministrazioni Comunali sono invitate ad apporre la relativa cartellonistica, aggiornata e revisionata al 2014, entro l'inizio della stagione balneare (1° Maggio 2015).



Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio 2014, i soggetti in indirizzo sono tenuti a comunicare alla Regione le informazioni di cui agli artt. 11 e 12 del succitato Decreto e in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton (*Ostreopsis ovata*);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc..

### **Informazione al pubblico**

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, il processo di informazione al pubblico avverrà, a cura dei Comuni, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con tempestività, durante l'intera stagione balneare, in ubicazioni facilmente accessibili, poste nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010, i Comuni trasmettono al Ministero della Salute per posta elettronica, nonché successivamente per posta ordinaria, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca, non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

La stessa comunicazione deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
[operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it](mailto:operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it)

I Comuni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. citato, per rendere immediatamente disponibili le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione, agli eventuali divieti di balneazione o avvisi che sconsigliano la balneazione, dovranno predisporre apposita cartellonistica, utilizzando i segni e simboli stabiliti con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011, di seguito riportati:



**La balneazione  
è sconsigliata**



**Divieto  
di balneazione**



Qualità delle acque  
di balneazione: eccellente

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque  
di balneazione: buona

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque  
di balneazione: Sufficiente

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque di  
balneazione: scarsa

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa

I segni e i simboli delle Acque di Balneazione sono consultabili alla pagina web:  
<http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm>



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Ing. Carlo Visca

*Carlo Visca*